

CONSULENTI DEL LAVORO:

Rag. Giocchino De Marco
Dott. Riccardo Canu
Dott. Elena Zanon
P.az Roberta Gregoris

Via Zanon 16/6
33100 Udine
tel.0432/502540
fax.0432504902
info@studiodemarco.it
http://www.studiodemarco.it

Udine, 10/06/2011

Oggetto: detassazione dei premi nel 2011 – Riepilogo delle condizioni di spettanza

Circolare numero: 015/2011

In sintesi

Le somme (compreso il lavoro notturno e/o straordinario e/o supplementare) erogate nel 2011 in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzative ed altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa sono detassabili solo se previste da accordi collettivi territoriali o aziendali sottoscritti con le organizzazioni sindacali e per i periodi successivi alla data di sottoscrizione.

Per quanto riguarda la Confindustria, l'Associazione Piccole e Medie Imprese (API) e la Confcommercio (ASCOM) la presenza del vincolo associativo è ulteriore condizione necessaria per potere applicare la detassazione.

Approfondimento

Con particolare riferimento all'applicazione dell'aliquota agevolata del 10% – in luogo della tassazione ordinaria – sulle somme erogate nel 2011 in relazione ad incrementi di produttività di seguito riepiloghiamo le condizioni di spettanza:

- 1) si deve trattare di somme erogate nel 2011 in relazione ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, collegati ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell'impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale;
- 2) l'erogazione di tali somme deve essere prevista da accordi collettivi territoriali o aziendali sottoscritti con le organizzazioni sindacali;
- 3) sono detassabili le sole somme erogate per i periodi successivi alla data di sottoscrizione degli accordi di cui al punto che precede.

Con particolare riferimento agli accordi collettivi territoriali sottoscritti nella nostra Provincia e nella nostra Regione segnaliamo quanto segue:

- in data 22 marzo 2011 è stato sottoscritto l'accordo per le imprese aderenti a Confindustria Udine. Tale accordo prevede la detassazione per i dipendenti delle imprese associate indipendentemente dal CCNL applicato. L'Accordo – a mero titolo esemplificativo – individua tra gli istituti detassabili il lavoro supplementare, straordinario, in turni, notturno, festivo e domenicale;
- in data 25 marzo 2011 è stato sottoscritto l'accordo regionale per le imprese che applicano contratti sottoscritti dalla Confartigianato. Tale accordo prevede la detassazione per i dipendenti delle imprese della Regione che applicano un CCNL del settore artigiano. L'Accordo – a mero titolo esemplificativo – individua tra gli istituti detassabili il lavoro supplementare, straordinario, in turni, notturno, festivo e domenicale ordinario;
- in data 29 marzo 2011 è stato sottoscritto l'accordo per le imprese aderenti all'Associazione Piccole e medie Imprese (API) di Udine. Tale accordo prevede la detassazione per i dipendenti delle imprese associate indipendentemente dal CCNL applicato. L'Accordo – a mero titolo esemplificativo – individua tra gli istituti detassabili il lavoro supplementare, straordinario, a turni, notturno, festivo e domenicale;

- in data 19 aprile 2011 è stato sottoscritto l'accordo per le imprese aderenti alla Confcommercio di Udine. Tale accordo prevede la detassazione per i dipendenti delle imprese associate indipendentemente dal CCNL applicato. L'Accordo – a mero titolo esemplificativo – individua tra gli istituti detassabili il lavoro supplementare, straordinario, a turni, notturno, festivo, domenicale e le clausole elastiche e flessibili;
- in data 2 maggio 2011 è stato sottoscritto l'accordo per i dipendenti degli Studi (e delle imprese) che applicano contratti sottoscritti dalla Confprofessioni. Tale accordo prevede la detassazione per i dipendenti degli Studi (e delle imprese) della Regione che applicano il CCNL Studi professionali. L'Accordo – a mero titolo esemplificativo – individua tra gli istituti detassabili il lavoro supplementare, straordinario, in turni, notturno, festivo, domenicale e le clausole elastiche e flessibili;

Con riferimento agli accordi provinciali sottoscritti da Confindustria, API e Confcommercio si specifica che analoghi accordi sono in vigore oltre che a Udine anche nelle altre province della regione, inoltre si precisa che tutti gli Accordi sono applicabili anche a stabilimenti, sedi, unità produttive appartenenti ad aziende regionali (e provinciali) situate fuori regione.

In pratica nel settore dell'artigianato e degli Studi Professionali l'accordo territoriale che consente la detassazione è direttamente applicabile a tutti coloro che applicano uno dei CCNL di settore.

Viceversa, per quanto attiene agli altri settori (Confindustria, API e Terziario/Commercio), condizione necessaria per applicare l'accordo territoriale – e quindi per potere detassare – è quella di aderire all'Associazione datoriale di riferimento.

Lo scrivente Studio è a conoscenza dell'adesione solo nel caso in cui il versamento dei contributi all'Associazione datoriale di riferimento venga effettuato unitamente ai contributi Inps, in tutti gli altri casi è indispensabile che le aziende ci comunichino l'esistenza del vincolo associativo fornendoci prova del pagamento delle quote associative per il 2011.

A titolo esemplificativo, qualora erogati in relazione ad incrementi di produttività, nel rispetto dell'eventuale condizione del vincolo associativo e solo dalla data successiva alla sottoscrizione dell'Accordo sindacale, potranno essere detassati i seguenti istituti contrattuali nazionali recepiti dagli accordi territoriali:

- compensi per lavoro straordinario e supplementare;
- compensi per lavoro notturno, domenicale e festivo;
- maggiorazioni per lavoro a turni;

viceversa non potranno essere detassati, in quanto non previsti da accordi territoriali:

- superminimi individuali;
- straordinari forfetizzati;
- premi riconosciuti su iniziativa aziendale;
- trattamenti aziendali particolari non contemplati negli istituti contrattuali nazionali.

Per completezza si sottolinea che gli Elementi Economici Territoriali previsti dai contratti provinciali (edilizia industria, edilizia artigianato, legno artigianato, metalmeccanica artigianato, lapidei artigianato) possono essere detassati indipendentemente dalla presenza del vincolo associativo in quanto i relativi accordi istitutivi non ne collegano l'applicazione alla presenza di un vincolo associativo, inoltre tali accordi risultano sottoscritti prima del 1° gennaio 2011 e quindi detassabili a partire da gennaio.

Quanto appena riepilogato a seguito delle interpretazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con Circolari n. 3 e 19 rispettivamente del 14 febbraio e del 10 maggio 2011.

Con riferimento al comportamento adottato dallo scrivente Studio si segnala quanto segue:

- i contratti aziendali già sottoscritti sono stati valutati singolarmente;
- per le aziende artigiane che applicano un CCNL del settore artigiano la detassazione è stata applicata a partire dal mese di aprile;

- per le aziende che applicano il CCNL Studi professionali la detassazione è stata applicata a partire dal mese di maggio;
- per aziende associate alla Confindustria e all'API (che pagano i contributi tramite l'Inps) la detassazione è stata applicata a partire dal mese di aprile;
- per aziende associate alla Confcommercio (che pagano i contributi tramite l'Inps) la detassazione è stata applicata a partire dal mese di maggio;
- gli elementi economici territoriali sono stati detassati a partire dal mese di gennaio;
- nel mese di gennaio la detassazione è stata applicata a tutti secondo le indicazioni di legge ma, alla luce della diversa interpretazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con le Circolari 3 e 19 citate si provvederà con i relativi conguagli seguendo le istruzioni che verranno diramate.

Con particolare riferimento alla decontribuzione, per la quale siamo ancora in attesa di specifiche istruzioni Inps, si segnala che le prime interpretazioni tendono a consentire la decontribuzione delle somme detassate solo qualora si tratti di importi incerti nell'ammontare e/o nell'erogazione e sempre che i relativi accordi vengano depositati entro 30 giorni alla Direzione provinciale del Lavoro.

Considerata la complessità della materia facciamo riserva di tornare sull'argomento non appena dovessero essere emanate nuove probabili istruzioni ministeriali.